

**N. 51/2014**

## **PRIME CONSIDERAZIONI SULLA NUOVA MODULISTICA EDILIZIA UNIFICATA REGIONALE**



### **Disposizione tecnico-organizzativa (DTO 54/2014)**

*(ai sensi dell'articolo 7/III del RUE e del c. 7, art. 4, L.R. n. 15/2013)*

Con le DTO n. 45, del 10.07.2014 e n. 52, del 19.07.2014, si è dato conto che, con l'emanazione di specifico Atto di coordinamento tecnico regionale (approvato con D.G.R. n. 993 del 07.07.2014), è stata definita la nuova modulistica edilizia regionale unificata, relativamente a:

1. Richiesta di permesso di costruire, ai sensi degli artt. 17, 18, 19, 20, L.R. 15/2013, art. 17, L.R. 23/2004, e art. 7, D.P.R. 160/2010 *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”*;
2. Relazione tecnica di asseverazione della richiesta di permesso di costruire, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della L.R. n. 15/2013;
3. Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi degli artt. 13, 14, 15, 16 e 22, L.R. 15/2013, artt. 17 e 17-bis, L.R.23/2004, e art. 5, D.P.R. 160/2010;
4. Relazione tecnica di asseverazione della SCIA, ai sensi dell'art. 14, comma 1, L.R. 15/2013;
5. Richiesta di certificato di conformità edilizia e di agibilità (CCEA), ai sensi dell'art. 23, L.R.15/2013;
6. Relazione tecnica di asseverazione della richiesta di CCEA, ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. b), L.R. 15/2013;
7. Comunicazione di inizio lavori (CIL), per gli interventi di attività edilizia libera di cui all'art. 7, comma 4, L.R. 15/2013;
8. Comunicazione di fine lavori per opere soggette a CIL, a norma dell'art. 7, comma 6, L.R.15/2013;
9. Comunicazione opere temporanee o stagionali, a norma dell'art. 7, comma 1, lettera f), e comma 2, L.R. 15/2013;
10. Comunicazione di accatastamento da rurale a urbano, a norma dell'art. 7, comma 1, lettera o), e comma 3, L.R. 15/2013.

Ricordiamo che ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 15 del 2013 e dell'art. 16, comma 3-bis, della L.R. n. 20 del 2000, decorso il termine di 180 giorni dalla data di approvazione dell'atto di coordinamento tecnico in commento (07.07.2014), in assenza di un atto espresso di recepimento comunale, la modulistica edilizia unificata troverà comunque diretta applicazione a pena di illegittimità degli atti assunti in difformità dalla stessa.

Ciò significa, in buona sostanza, che scaduto il termine ultimo, ovvero il 3 gennaio 2015, senza che lo Sportello Unico dell'Edilizia, tramite sua specifica Disposizione Tecnico Organizzativa, abbia provveduto al recepimento operativo effettivo della nuova modulistica edilizia unificata regionale, non sarà comunque più possibile avviare i procedimenti oggetto dell'atto regionale utilizzando l'omologa modulistica oggi in vigore, in quanto, per espressa previsione della D.G.R. n. 993/2014, i relativi procedimenti sarebbero illegittimi.

Sono fatti salvi comunque, nel periodo tra il 07.07.2014 ed il 03.01.2015, i procedimenti oggetto della modulistica edilizia unificata, che siano stati avviati, i quali verranno conclusi con le modalità (ed ovviamente con la modulistica) precedentemente utilizzate dallo Sportello Unico dell'Edilizia, in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 15 del 2013.

Con la presente DTO si intendono fornire alcune prime considerazioni circa le criticità, le carenze e le incongruenze, che sono state riscontrate da questo Sportello Unico dopo un primo esame ed una prima valutazione della modulistica regionale approvata.

Tali considerazioni vengono proposte all'utenza allo scopo di acquisire ulteriori valutazioni e richieste di modifica o chiarimento, che verranno sottoposti alla Regione Emilia Romagna durante lo svolgimento di uno specifico incontro sul tema, che si terrà a Bologna il 22 settembre.

Chiunque volesse contribuire con le proprie valutazioni potrà farlo attraverso l'invio di una mail ai seguenti indirizzi:

[sue.csg@sintranet.it](mailto:sue.csg@sintranet.it)

[responsablesue.csg@legalmail.it](mailto:responsablesue.csg@legalmail.it)

La nuova modulistica è reperibile, sia in formato .pdf, sia in formato .doc (compilabile e resa disponibile dalla Regione solo in seguito), all'indirizzo:

<http://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/semplificazione-edilizia/modulistica-unificata-regionale>.

Lo Sportello Unico dell'Edilizia del Comune di Castel San Giovanni ringrazia fin da ora per la collaborazione e la partecipazione da parte di cittadini ed utenti.

## 1. MODULO DI RICHIESTA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

- Sarebbe opportuno che la ricevuta di versamento dell'oblazione da versarsi nel caso di PDC per accertamento di conformità, prevista al comma 3, dell'art. 17 della L.R. 23/2004, non venisse allegata, in quanto la sanatoria potrebbe non essere concessa, non si condivide pertanto la possibilità di ammettere il pagamento anticipato, attraverso la presenza della relativa casella di spunta; in caso infatti di reiezione della richiesta di sanatoria, si determinerebbe un aggravio procedimentale per l'avvio della procedura di restituzione della sanzione già versata;
- Sarebbe inoltre opportuno, nel caso in cui si volesse comunque consentire tale possibilità, specificare che la sanzione può essere solo quella prevista alla lettera a), del comma 3, dell'art. 17, in quanto quelle previste alle lettere b) e c) sono evidentemente relative a casi fuori dal campo di applicazione del PDC;
- Se non vi è titolarità esclusiva all'intervento edilizio, perché lasciare la facoltatività di allegare o meno la dichiarazione di assenso degli altri contitolari (casella di spunta, oltretutto preceduta dalla congiunzione "*pertanto*", che significa "*quindi, dunque, di conseguenza*"); e tale incongruenza (presenza di "*pertanto*" seguito da una sola casella di spunta) si ripete in moltissimi casi in tutti i moduli approvati, nel modulo di richiesta del PDC lo si riscontra:
  - Al punto a.4;
  - Al punto a.5;
  - Al punto b.2;
  - Al punto c.3;
  - Al punto g.4;
  - Al punto l.3.2.2;Inoltre la casella di spunta al punto:
  - a.3.6.;non ha senso.
- Che significa, dopo la riforma del condominio del 2012 (Legge 11.12.2012, n. 220), "*fabbricato non costituito in condominio*"? Si deve intendere il condominio, che è comunque costituito per il solo fatto di avere parti in comune, ma solo quello che avendo oltre 8 proprietari deve dotarsi obbligatoriamente di assemblea? Dunque: se è un condominio costituito, ovvero con assemblea, per opere su parti comuni basta la maggioranza prevista dall'art. 1136, c. 2, del C.C. (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio), mentre, se non è costituito (ad esempio il c.d. "*condominio minimo*", come le case bifamiliari), occorre invece l'assenso di tutti i comproprietari delle parti comuni?
- Perché lasciare facoltatività di allegare o meno copia del documento di identità degli altri proprietari? E poi, che senso ha allegarli se già si allegano l'atto di approvazione di tutti i comproprietari consegnato al progettista ovvero la sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari?
- Si è scelto evidentemente di circoscrivere il diritto dei terzi sulle opere ai soli terzi non aventi alcuna titolarità sull'immobile, in quanto gli altri terzi, ovvero quelli titolari di diritti reali o obbligatori, debbono sempre dare l'assenso preventivo (punto b.2.1). Questi ultimi soggetti sono evidentemente a conoscenza solo dell'interessato. Che succede se, una volta rilasciato il PDC, lo SUE scopre un altro soggetto avente titolarità e non dichiarato nella domanda?

- Al punto b.2.1 si parla genericamente di diritti “*reali*”, senza specificare se questi debbano intendersi sia quelli reali di godimento (ad es. la proprietà) sia quelli reali di garanzia (ad es. l’ipoteca); se con “*reali*” si intendono entrambi, è evidente che allegata alla richiesta di PDC ci dovrà essere anche la dichiarazione di assenso del beneficiario dell’ipoteca; questo ovviamente costringe lo SUE ad effettuare ogni volta ricerche ipotecarie per verificare l’esistenza o meno di tali soggetti; ma si parla anche di dichiarazione di assenso necessaria da parte di eventuali titolari di diritti “*obbligatorii*”; ma questi ultimi attengono non ai beni ma alle persone, i classici diritti che nascono dal rapporto debitore-creditore; in tal caso come potrà mai lo SUE verificarne l’esistenza?
- Ai punti f.3.1 ed f.3.2 (erroneamente denominato e.3.2, ma corretto nella versione compilabile), quando si dichiara la conformità o meno del fabbricato ai titoli edilizi “*seguenti*” ci si riferisce probabilmente ai “*precedenti*” (errore corretto nella versione compilabile);
- Al punto g.2.3 perché lasciare facoltatività (casella di spunta) alla allegazione del prospetto di calcolo del contributo di costruzione?
- Analogamente al punto g.4.1. (erroneamente denominato f.4.1, ma corretto nella versione compilabile) per il prospetto di calcolo della monetizzazione dovuta?
- Manca qualsiasi riferimento alla dichiarazione di impegno da parte del proprietario/committente, alla progettazione ed alla installazione prima del termine dei lavori dei dispositivi di ancoraggio permanenti nonché al deposito, entro la fine dei lavori, presso lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) dell’Elaborato Tecnico dei dispositivi di ancoraggio (ETDA), previsti in allegato alla richiesta di PDC dalla D.A.L. n. 149/2013, la quale oltretutto espressamente stabilisce che la mancata presentazione allo Sportello Unico per l’Edilizia della dichiarazione di impegno costituisce causa ostativa al rilascio del Permesso di Costruire; se ne accenna solo nella Relazione Tecnica di Asseverazione senza peraltro prevedere l’obbligatorietà della presentazione della dichiarazione di impegno; non può trattarsi di una scelta consapevole in ragione del fatto che l’obbligo delle linee vita è stato prorogato al 31.01.2015, in quanto tale proroga è stata stabilita dall’art. 47 della Legge Regionale finanziaria n. 17 del 18 luglio 2014, in quanto la modulistica è stata approvata prima, in data 07.07.2014;
- Al punto l.4, che senso ha lasciare facoltatività (casella di spunta) di dichiarare di essere a conoscenza che l’efficacia del PDC è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e coordinamento?;
- Nella tabella della documentazione allegata, alla voce “*Soggetti coinvolti*” ci si riferisce ad un inesistente quadro J, che è evidentemente il quadro I (errore che resta anche nella versione compilabile);
- La sezione “*Soggetti coinvolti*” deve essere sottoscritta dal richiedente il quale però evidentemente non può indicare il n. pratica ed il protocollo (che sono dati che non possono essere conosciuti al momento della presentazione della richiesta di PDC). Tale indicazione appare comunque ridondante prima ancora che inutile;
- Nel quadro “*Soggetti coinvolti*” alla voce “*Altri tecnici incaricati*” è erroneamente riportato il riferimento al direttore dei lavori delle opere strutturali che invece è già stato indicato appena sopra (errore corretto nella versione compilabile);
- Tra gli allegati manca la “*Deroga alla normativa per l’abbattimento delle barriere architettoniche, rilasciata dal Comune*” che invece è presente nel modello SCIA;

- Negli allegati alla voce *“Autocertificazione del titolare resa all’ARPA E.R. ai sensi del comma 2 dell’art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013, (utilizzando la modulistica predisposta dalla stessa)”* si dichiara *“Se l’intervento è soggetto a valutazione di conformità ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011”*, mentre la dichiarazione esatta è *“Se opere non soggette a VIA o AIA, o con volumi inferiori o uguali a 6.000 mc, che comportano la produzione di terre e rocce da scavo considerati come sottoprodotti, ai sensi del c. 1 dell’articolo 41-bis D.L. n. 69/2013”* (errore mantenuto nella versione compilabile).
- I dati per la verifica della regolarità contributiva sono sbagliati: alla voce *“recapito corrispondenza”* sono associati quelli relativi al *“tipo di ditta”*.

## **2. RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE**

- Il tecnico evidentemente non può indicare il n. pratica ed il protocollo della domanda (ancora sconosciuti al momento della presentazione della richiesta di PDC). Tale indicazione appare comunque ridondante dal momento che la relazione tecnica di asseverazione è allegato parte integrante;
- Nella sezione relativa alla nuova costruzione, al punto 1.1, viene fatto rimando ad un inesistente punto 1.6, il rimando esatto è al punto 1.1.6 (errore che rimane nella versione compilabile);
- La nota (1) fa riferimento a tre voci definendole *“entrambe”* (errore corretto nella versione compilabile); inoltre tale nota nella versione .pdf è relativa al quadro 2, mentre nella versione compilabile è riportata al quadro 1;
- Punto 3.3.2: la frase *“si allegano elaborati grafici dello stato di fatto ed elaborati comparativi”* è ripetitiva, in quanto tali elaborati sono già allegati alla voce 3.3.1;
- La sezione 6 dovrebbe essere denominata *“dati economici e territoriali dell’intervento”*;
- Il quadro 6.2 andrebbe titolato *“Dotazioni territoriali e pertinenziali”*;
- Al riquadro 6.3 andrebbero indicate anche le opere di urbanizzazione convenzionate e non solo le aree e sostituire *“cedute”* con *“cedute/da cedere”*;
- Riquadro 15.1: come è possibile che un intervento di nuova costruzione (ovvero quelli soggetti a PDC), di qualsiasi genere, possa non essere soggetto a requisiti igienico-sanitari (presenza della casella di spunta)?
- Nella asseverazione degli altri tecnici incaricati la presenza della casella di spunta non ha senso;
- La congiunzione *“pertanto”* seguita dalla presenza da una sola casella di spunta, compare:
  - Al punto 8.2;
  - Al punto 8.3;
  - Al punto 8.4;
  - Al punto 12.2.1;
  - Al punto 12.2.2;
  - Al punto 12.3;
  - Al punto 13.3;
  - Al punto 13.5;
  - Al punto 16.2;
  - Al punto 17.2;
  - Al punto 18.4;

- Al punto 19.1.2.1;
- Al punto 19.1.2.2;
- Al punto 19.2;
- Al punto 20.2;
- Al punto 21.2;
- Al punto 22.2;
- Al punto 22.3.3;
- Al punto 22.3.4;
- Al punto 23.2.1;
- Al punto 23.2.2;
- Al punto 24;
- Al punto 25 (ultime due ipotesi);
- Al punto 26;
- Al punto 27.3;
- Al punto 28.1;
- Al punto 28.2.2;
- Al punto 28.3.2;
- Al punto 28.4.2.

Inoltre la casella di spunta al punto:

- 9.3;
- non ha senso.

### 3. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

- Ai punti g.3.1 e g.3.2, quando si dichiara la conformità o meno del fabbricato ai titoli edilizi “*seguenti*” ci si riferisce probabilmente ai “*precedenti*” (errore che rimane anche nella versione compilabile, mentre era stato corretto nella versione compilabile della richiesta di PDC);
- Manca del tutto la sezione sulla documentazione antimafia ed anche la parte ad essa relativa nell’elenco della documentazione allegata, che invece è correttamente presente nella richiesta di PDC. Così stando le cose parrebbe che tutta la disciplina relativa alla promozione della legalità, valga solo per i PDC e non anche per le SCIA. La contraddizione evidente la si riscontra anche solo considerando che per la stessa tipologia di opere, in particolare la nuova costruzione, in un caso si richiede la documentazione antimafia (PDC) ed in un altro no (SUPERSCIA, la quale, a norma dell’art. 13, c. 2, della L.R. n. 15/2013, è alternativa al PDC). Vero è che la D.G.R. 949 del 09.07.2012 “Approvazione del protocollo d’intesa tra Regione Emilia-Romagna, ANCI Emilia Romagna, UPI Emilia Romagna e Unioncamere Emilia Romagna per la promozione della legalità nel settore dell’edilizia pubblica e privata”, fa riferimento esclusivamente al permesso di costruire e non alla SCIA, ma la sua concreta applicazione è declinata anche sulle opere soggette a SCIA ed anche a CIL, come da specifico accordo intercorso con la Prefettura di Piacenza. E lo stesso fa la Legge Regionale 26 novembre 2010, n. 11 “*Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata*”. Come è pure vero che però, a norma dell’art. 89, c. 2, lett. a), del D.Lgs. 06.09.2011 “*Codice delle leggi antimafia*” la dichiarazione antimafia, deve sottoscritta come autocertificazione, con le modalità

di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere prodotta anche le *“attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione competente”*.

- Secondo la Risoluzione 08/04/2013 n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate la SCIA è esente da imposta di bollo, non si comprende pertanto la relativa voce riportata nel quadro riepilogativo della documentazione allegata;
- Tra gli allegati manca la *“Planimetria generale dello stato dei luoghi e delle aree attigue, di cui alla Sezione 3 della DAL n. 279/2010 voce “elaborati grafici dello stato di fatto per interventi di nuova costruzione”*, eppure le nuove costruzioni sono possibili con la SuperSCIA;
- Tra gli allegati manca anche la relazione geologico-geotecnica, necessaria per le nuove costruzioni intraprese con SuperSCIA;
- Manca qualsiasi riferimento alla dichiarazione di impegno da parte del proprietario/committente, alla progettazione ed alla installazione prima del termine dei lavori dei dispositivi di ancoraggio permanenti nonché al deposito, entro la fine dei lavori, presso lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) dell’Elaborato Tecnico dei dispositivi di ancoraggio (ETDA), previsti in allegato alla richiesta di PDC dalla D.A.L. n. 149/2013, la quale oltretutto espressamente stabilisce che la mancata presentazione allo Sportello Unico per l’Edilizia della dichiarazione di impegno costituisce causa ostativa al rilascio del Permesso di Costruire; se ne accenna solo nella Relazione Tecnica di Asseverazione senza peraltro prevedere l’obbligatorietà della presentazione della dichiarazione di impegno; non può trattarsi di una scelta consapevole in ragione del fatto che l’obbligo delle linee vita è stato prorogato al 31.01.2015, in quanto tale proroga è stata stabilita dall’art. 47 della Legge Regionale finanziaria n. 17 del 18 luglio 2014, in quanto la modulistica è stata approvata prima, in data 07.07.2014;
- La congiunzione *“pertanto”* seguita dalla presenza da una sola casella di spunta, compare:
  - Al punto a.2;
  - Al punto b.3;
  - Al punto c.4;
  - Al punto c.5;
  - Al punto c.6;
  - Al punto c.7;
  - Al punto h.4;
  - Al punto m.3.2.2.Inoltre la casella di spunta al punto:
  - h.2.3;non ha senso.

#### **4. RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE ALLA SCIA**

- Nel quadro 1 manca, tra gli interventi soggetti a SCIA ed elencati all’articolo 13, della L.R. n. 15/2013, quelli di cui alla lettera g): le varianti in corso d’opera di cui all’articolo 22 (e mancano anche nella versione compilabile);

- Punto 2.2.2: la frase *“si allegano elaborati grafici dello stato di fatto ed elaborati comparativi”* non serve (già allegati alla voce 2.2.1);
- La sezione 15.4 deve essere denominata 15.3 (errore corretto nella versione compilabile);
- Le numerazioni 18.1.3.3 e 18.1.3.4 vanno corrette rispettivamente in 18.1.3.2.1 e 18.1.3.2.2 (errore confermato nella versione compilabile);
- Nella asseverazione degli altri tecnici incaricati il quadrato della spunta non ha senso;
- La congiunzione *“pertanto”* seguita dalla presenza da una sola casella di spunta, compare:
  - Al punto 7.2;
  - Al punto 7.3;
  - Al punto 9.2;
  - Al punto 11.2.2.2;
  - Al punto 11.3;
  - Al punto 15.2;
  - Al punto 17.4;
  - Al punto 22.2.2;
  - Al punto
 Inoltre la casella di spunta ai punti:
  - 8.3;
  - 11.2.1.1;
  - 15.3.3;
 non ha senso.

- **RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA ED AGIBILITÀ**

- Nel quadro C si parla solo di varanti in corso d’opera e non di varianti ordinarie (quelle di cui all’art. 22, comma 1, della L.R. n. 15/2013);
- Perché deve essere solo eventuale la seguente dichiarazione: *“che la documentazione allegata e quella già in possesso dell’amministrazione comunale, indicate nella tabella che segue, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente domanda”*? (presenza della casella di spunta);
- Perché richiamare ancora l’attestato di certificazione energetica dal momento che con la D.G.R. n. 1366/2011 è stato rinominato Attestato di Prestazione Energetica?
- Nella tabella elencativa della documentazione da allegare manca il riferimento alla documentazione di cui alla lettera f), del comma 2, dell’art. 23 della L.R. n. 15/2013, ovvero *“documentazione progettuale che si è riservato di presentare all’atto della fine dei lavori, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, lettera c)”*;
- Manca l’obbligo di allegazione (ed in ogni caso l’indicazione che è già nella disponibilità del SUE) della relazione ex articolo 28 della Legge n. 10/1991;
- Manca tra la documentazione da allegare quella relativa alle emissioni in atmosfera (nell’ipotesi che essa non sia ricompresa nell’eventuale AUA), ovvero la copia dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’articolo 269 della Parte V del D.L.gs. n. 152/2006. Oppure, se trattasi di impianti ed attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante elencati in Allegato IV, Parte I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06, ossia all’allegato 1A alla Delibera di Giunta Regione



Emilia Romagna n. 1769 del 22 novembre 2010 (Delibera di integrazione e modifica alla DGR n. 2236/2009), tali impianti ed attività in deroga hanno le emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti (ex attività poco significative), ma non debbono utilizzare sostanze o preparati classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61), per tali attività non si ha alcun obbligo di presentare alcuna comunicazione, ed in luogo di questa occorre presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dell'interessato che attesti di ricadere in tali fattispecie.;

- La congiunzione “*pertanto*” seguita dalla presenza da una sola casella di spunta, compare:
  - Al punto a.1.4.
  
- **RELAZIONE DI ASSEVERAZIONE ALLA RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA ED AGIBILITÀ**
  - La congiunzione “*pertanto*” seguita dalla presenza da una sola casella di spunta, compare:
    - Al punto 7.1.2;
    - Al punto 8.1.2;
    - Al punto 8.1.3;
    - Al punto 8.2.2;
    - Al punto 8.2.3;
    - Al punto 9.2;
    - Al punto 10.2.2;
    - Al punto 11.2;
    - Al punto 11.3;
    - Al punto 12.3.
  
- **COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI**
  - Perché non si prevede la possibilità, della CIL differita per acquisizione pareri ed atti di assenso da parte del SUE? Come peraltro espressamente previsto dal comma 1, lettera a), dell'art. 2, della L.R. n. 15/2013;
  - Come soggetto titolare è opportuno prevedere anche il caso che si tratti di una società, dato che la CIL, a norma del c. 4 dell'art. 7 della L.R. 15/2013 ha un campo di applicazione molto esteso per le società;
  - Manca tutta la parte della comunicazione di opere su parti comuni condominiali e relativi assenti, come invece c'è nel PDC e nella SCIA;
  - Gli allegati non possono essere tutti facoltativi, non per tutti ci va il segno di spunta (ad esempio l'asseverazione del tecnico abilitato);
  - L'informativa sulla privacy fa riferimento alla presente “*domanda*” e non alla presente “*comunicazione*”;
  - Al soggetto coinvolto Direttore dei lavori delle opere architettoniche è presente una casella per indicare se esso è anche incaricato come direttore dei lavori delle opere architettoniche! (errore corretto nella versione compilabile);
  - La prima riga (qualificazione della fattispecie dell'art. 7, c. 4 dell'asseverazione non può essere eventuale (presenza della casella di spunta);

- L'asseverazione della conformità alla disciplina edilizia non può essere eventuale per le sue varie parti (presenza della casella di spunta);
  - L'asseverazione che l'intervento progettato è conforme alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate non può essere eventuale se vi è anche una sola autorizzazione (presenza della casella di spunta);
  - La richiesta allo sportello unico di richiedere autorizzazioni ad enti terzi non può far parte dell'asseverazione;
  - L'impegno ad iniziare i lavori dopo l'acquisizione e ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni richieste dal SUE agli enti terzi non può essere eventuale (presenza della casella di spunta);
- **COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI PER CIL**
    - L'asseverazione della conformità delle eventuali varianti alla normativa non può essere eventuale (presenza della casella di spunta).
- **COMUNICAZIONE DI OPERE TEMPORANEE O STAGIONALI**
    - Come soggetto titolare è opportuno prevedere anche il caso che si tratti di una società;
    - L'allegazione della ricevuta di pagamento della sanzione di 86 € non può essere eventuale (presenza della casella di spunta);
    - L'allegazione della fotocopia del documento di identità non può essere eventuale (presenza della casella di spunta);
    - L'informativa sulla privacy fa riferimento alla presente "domanda" e non alla presente "comunicazione".
- **COMUNICAZIONE DI CAMBIO D'USO DA RURALE A CIVILE**
    - L'allegazione della fotocopia del documento di identità non può essere eventuale (presenza della casella di spunta).

Castel San Giovanni, lunedì 4 agosto 2014



Firmato digitalmente da  
**SILVANO GALLERATI**  
Responsabile del Settore Sviluppo Urbano



<sup>1</sup> Questo documento è sottoscritto sul file originale (in formato .p7m) con firma digitale. Il documento originale, in formato elettronico, è conservato presso l'archivio informatico del Settore IV – Sviluppo Urbano – Sportello Unico dell'Edilizia del Comune di Castel San Giovanni. Ogni duplicazione del documento originale, anch'essa sottoscritta con firma digitale, costituisce originale. Ogni rappresentazione cartacea del presente documento non costituisce originale.